

**DELIBERAZIONE 5 MARZO 2024**

**66/2024/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'EVENTUALE RICONOSCIMENTO, IN VIA STRAORDINARIA, DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALLE RETTIFICHE DEI DATI ISTAT UTILIZZATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL DEFLATORE DEGLI INVESTIMENTI FISSI LORDI, CON RIFERIMENTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1285<sup>a</sup> riunione del 5 marzo 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi", come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione

- e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 736/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 736/2022/R/GAS);
  - la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 737/2022/R/GAS);
  - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, in vigore dall’1 gennaio 2023, approvata con la deliberazione 737/2022/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
  - la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM);
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 615/2023/R/EEL);
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 616/2023/R/EEL);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 631/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 631/2023/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli articoli 54 e 55 della RTDG prevedono che l’Autorità aggiorni, entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di efficacia, le componenti a remunerazione del capitale investito e a copertura degli ammortamenti per i servizi di distribuzione e misura del gas, in funzione, tra le altre variabili, del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat;
- l’articolo 53 della RTDG prevede disposizioni analoghe a quelle riportate al punto precedente per l’aggiornamento delle componenti a copertura dei costi di capitale centralizzati;
- l’articolo 67 e l’articolo 71 della RTDG prevedono l’aggiornamento annuale delle componenti delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate in funzione dei tassi di variazione delle variabili che influenzano il costo del servizio, tra le quali il deflatore degli investimenti fissi lordi, determinati in coerenza con le regole previste per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale in reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto;
- ai sensi del comma 33.5 e del comma 56.2 della RTDG, inoltre, vengono aggiornati in funzione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat anche il valore del tetto all’ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale nelle località in avviamento,

di cui al comma 33.3 della medesima RTDG, e i costi *standard*, inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio, utilizzati ai fini del riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;

- ai sensi del comma 52bis.1, lettera b), della RTDG, infine, è aggiornata in funzione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat anche la quota parte della componente parametrica per i sistemi di telelettura/telegestione e concentratori, relativa alla copertura dei costi di capitale.

**CONSIDERATO CHE:**

- come riportato nella parte di motivazione della deliberazione 736/2022/R/GAS, con la quale l'Autorità ha proceduto all'aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2023, il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, pari alla variazione media registrata dall'indice del deflatore degli investimenti fissi lordi, come rilevato dall'Istat, pubblicato in data 5 ottobre 2022 e relativo al periodo II trimestre 2021 – I trimestre 2022, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura del 2,80%;
- in occasione dell'avvio della raccolta dati funzionale all'aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2024, in data 17 ottobre 2023 gli Uffici della Direzione Infrastrutture Energia hanno riportato nel “*Manuale d'uso: RAB gas*”, reso disponibile sul sito internet dell'Autorità, il valore del tasso di variazione del deflatore relativo al periodo II trimestre 2022 – I trimestre 2023, rispetto ai quattro trimestri precedenti, sulla base dei dati pubblicati dall'Istat in data 4 ottobre 2023;
- a valle della pubblicazione del valore del tasso di variazione del deflatore nel “*Manuale d'uso: RAB gas*”, sono pervenute, da parte di operatori e associazioni, richieste di riconoscimento degli effetti derivanti dalla revisione da parte dell'Istat delle serie storiche aggiornate al II trimestre 2023 dei dati utilizzati ai fini della determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, diffusa dalla medesima Istat in data 4 ottobre 2023 (di seguito: *release* di ottobre 2023), tramite una ridefinizione del valore del tasso riportato nel suddetto *Manuale d'uso*;
- in particolare, nell'ambito delle suddette segnalazioni, è stato rilevato che il valore indicato nel *Manuale d'uso*, non tenendo conto della rettifica dei dati da parte dell'Istat, di entità mai registrata negli anni precedenti, non rifletterebbe la reale dinamica inflattiva registrata nell'attuale contesto congiunturale;
- come riportato nella deliberazione 631/2023/R/GAS, con la quale l'Autorità ha aggiornato le tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2024, il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, pari alla variazione media registrata dall'indice del deflatore degli investimenti fissi

lordi, come rilevato dall'Istat, pubblicato in data 4 ottobre 2023 e relativo al periodo II trimestre 2022 – I trimestre 2023, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura del 3,80%;

- con la suddetta deliberazione 631/2023/R/GAS, l'Autorità ha ritenuto opportuno rinviare ad un successivo procedimento le valutazioni in merito all'eventuale riconoscimento, in via straordinaria, degli effetti derivanti dalla rettifica, da parte dell'Istat, in concomitanza con la *release* di ottobre 2023, dei dati utilizzati ai fini della determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento ai servizi soggetti a regolazione ROSS a decorrere dall'anno 2024, l'Autorità ha previsto specifiche modalità operative per tenere conto dell'effetto delle rettifiche dei dati Istat;
- in particolare, con riferimento al servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, la deliberazione 615/2023/R/EEL ha previsto di tenere conto, in via straordinaria, degli effetti delle rettifiche da parte dell'Istat dei dati relativi al deflatore negli anni 2020-2022 ai fini del calcolo del c.d. "raccordo" per il deflatore previsto dall'articolo 42 della deliberazione 497/2023/R/COM, funzionale alle determinazioni tariffarie dell'anno 2024; una misura analoga è stata adottata con riferimento ai servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, con la deliberazione 616/2023/R/EEL;
- le suddette modalità attuative per tenere conto, in via straordinaria, degli effetti della rettifica dei dati relativi al deflatore da parte dell'Istat non possono trovare immediata applicazione per i servizi di distribuzione e misura del gas, atteso che, in relazione ai servizi non soggetti a regolazione ROSS, non trova applicazione la misura straordinaria del "raccordo", introdotta al fine di allineare i periodi considerati per il calcolo del tasso di variazione del deflatore all'anno solare.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario, sulla base di quanto riportato nella deliberazione 631/2023/R/GAS, avviare un procedimento finalizzato all'eventuale riconoscimento, in via straordinaria, degli effetti derivanti dalla revisione, da parte dell'Istat, in occasione della *release* di ottobre 2023, delle serie storiche dei dati utilizzati ai fini della determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- sia altresì necessario che tale procedimento riguardi sia i servizi di distribuzione e misura del gas naturale in reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto, sia i servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate;
- nell'ambito del procedimento di cui al punto precedente, sia necessario valutare:  
(i) l'opportunità di procedere al riconoscimento degli effetti derivanti dalla

rettifica dei dati da parte dell'Istat e (ii) le eventuali modalità operative per la definizione di tale riconoscimento;

- sia opportuno chiarire fin d'ora che oggetto del presente procedimento è esclusivamente l'eventuale riconoscimento in via straordinaria degli effetti della revisione, da parte dall'Istat, delle serie storiche dei dati utilizzati per il calcolo del tasso di variazione del deflatore, rispetto a quelli utilizzati ai fini della deliberazione 631/2023/R/GAS, esulando da tale procedimento la valutazione di modalità alternative per la determinazione del tasso di variazione del deflatore a regime, rispetto a quelle attualmente previste dalla RTDG

### **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l'eventuale riconoscimento, in via straordinaria, degli effetti derivanti dalla rettifica, da parte dell'Istat, in concomitanza con la *release* di ottobre 2023, dei dati utilizzati ai fini della determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi;
2. di rendere disponibile, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, uno o più documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
3. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 30 aprile 2024;
4. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 marzo 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*